Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 4 gennaio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n* 21

MEDAGLIA D'ORO

FILIPPONI Decio di Giovanni e di Rossi Ermelinda da Roma, classe 1921, sottotenente fanteria partigiano combattente (*alla memoria*) — Organizzatore ed animatore fin dagli inizi del movimento di resistenza nel Maceratese, partecipava alla testa della sua brigata a numerose ed audaci azioni di guerra contro l'invasore segnalandosi sempre per ascendente, capacità di comando e non comune ardimento Nel corso di una poderosa azione di rastrellamento, condotta dal nemico a scopo di rappresaglia, catturato dopo strenua lotta, veniva condannato a morte Affrontava il capestro con l'animo dei forti, che le sevizie infertegli non erano riuscite a piegare Fulgido esempio di dedizione alla Patria, di vivo senso del dovere e di alto spirito di sacrificio — Zona di Macerata, 8 settembre 1943 30 giugno 1944

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n* 27

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAGLIAROLI Emilio fu Pietro e di Zoffranieri Raffaella da Strangolagalli (Frosinone), classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*) — Fierissima figura di giovane contadino, sdegnosamente si rifiutava di partecipare alla razzia del bestiame ed al saccheggio dei beni degli abitanti del suo Comune cui voleva obbligarlo l'invasore tedesco Messo a viva forza a guardia del bestiame razziato nel corso della notte si adoperava perchè gran parte di esso ritornasse in possesso dei legittimi proprietari e quindi si dava alla fuga Catturato qualche giorno dopo ed obbligato a duro lavoro si ribellava e nuovamente fuggiva dopo aver ucciso un soldato nemico Catturato una terza volta e costretto a scardinare le porte di abitazione danneggiate dai precedenti bombardamenti, ancora una volta si ribellava uccidendo un altro soldato Processato e condannato a morte affrontava con fierezza sprezzante il plotone di esecuzione vinto ma non domo dall'odiato oppressore della sua Patria — Ceprano, 29 marzo 1944

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n 8 *Presidenza, foglio n* 28

MEDAGLIA D'ARGENTO

LO RIZZO Salvatore di Vincenzo e di Terroni Antonietta da Andria (Bari), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*) — Anima pura ed improntata al più ardente amor di Patria al momento dell'occupazione della Capitale da parte dei tedeschi visto l'equipaggio di una autoblinda del nostro esercito cadere sotto i colpi dell'avversario, si sostituiva ai caduti, aprendo il fuoco contro quello fino allo esaurimento delle munizioni Ferito gravemente continuava a combattere finchè, stremato e dissanguato, mentre tentava porsi in salvo, veniva abbattuto da un'ultima raffica Bellissima figura di giovane ardente e generoso, e di martire della libertà — Roma, 10 settembre 1943

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n 8 *Presidenza foglio n* 42

MEDAGLIA DI BRONZO

LA CORTE Biase di Antonio e di Sorentini Elena da Chieti, classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*) — Fin dall'inizio partecipava al movimento di resistenza, entrando a far parte di una formazione armata che agiva nella zona, partecipando con questa ad azioni di guerra contro l'invasore Gravemente ferito nel corso di un combattimento, dimostrava serenità e fermezza d'animo e con il pensiero rivolto alla Patria, chiudeva da coraggioso la sua giovane vita tutta dedita alla Causa della libertà — Zona di Chieti, settembre 1943-4 ottobre 1943

Decreto 18 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 *giugno* 1957
registro n. 8 *Presidenza. foglio n* 43

MEDAGLIA DI BRONZO

MANNELLI Vittorio fu Tito e di Schiocchetti Giovina da Chieti, classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fin dagli inizi partecipava al movimento di resistenza costituendo con alcuni compagni un primo nucleo armato, con il quale partecipava ad azioni di guerra contro l'invasore Catturato e condannato a morte affrontava da forte il sacrificio della sua giovane vita per la Causa della libertà. — Zona di Chieti 9 settembre 1943-11 febbraio 1944

(6977)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1248.

Norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare . . . . L. 300
b) per la moglie . . . . » 300
c) per il figlio . . . . » 150
d) per il genitore . . . . » 200
e) per il fratello o la sorella . . . . . » 150
f) per l'avo o l'ava . . . . » 150

Art. 2.

E' abrogata la legge 10 giugno 1940, n. 836.

Alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corrisposti i soccorsi giornalieri previsti dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

Art. 3.

All'onere di spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte con le somme stanziate nei capitoli 98 e 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio anzidetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 dicembre 1957, n. 1249.

Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dall'imposta sulla quota parte di sale comune prelevato per l'impiego nell'industria casearia, che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

Art. 2.

La quota parte del sale che beneficia dell'esenzione di cui all'art. 1 viene forfetariamente stabilita nella misura del trenta per cento del sale prelevato.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le modalità e cautele necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè il prezzo complessivo di cessione del sale all'industria casearia per prelevamenti diretti presso le saline o stabilimenti di produzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, tenuto conto dell'esenzione di cui all'art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 dicembre 1957, n. 1250.

Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie Meccaniche Alimentari (I.M.A.) con sede pure a Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio dei valori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona ed alla ditta Industrie Meccaniche Alimentari (I.M.A.) con sede pure in Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città aventi il valore complessivo di lire 121.450.000, contro impegno solidale da parte degli Enti cessionari a costruire, su terreni demaniali ed in conformità a progetti prestabiliti, due fabbricati ed otto capannoni in muratura da adibire a servizi di competenza dell'Amministrazione militare ed a corrispondere lire 15.450.000 a conguaglio dei valori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1251.

Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A modifica dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette a riserva di anzianità.

La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'art. 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1252.

Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

« Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica ha la durata di due anni ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Art. 3.

Le studentesse in medicina e chirurgia possono essere iscritte alla scuola di ostetricia previo il superamento di una prova di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi di igiene, tecnica assistenziale infermieristica, e senza alcuna prova se abbiano già superato gli esami dei primi tre anni dei corsi di medicina-chirurgia.

L'iscrizione alle scuole di ostetricia non è compatibile con la contemporanea prosecuzione dei corsi universitari di medicina-chirurgia.

Art. 4.

L'art. 15 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è soppresso.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di intesa col Ministero della pubblica istruzione provvederà alla revisione dei programmi d'insegnamento adeguandoli alle nuove esigenze derivanti dall'art. 2.

Disposizione transitoria

Art. 6.

Coloro che hanno già conseguito il diploma di ostetrica in una delle scuole di ostetricia indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, e le allieve attualmente iscritte a dette scuole che conseguano il diploma di ostetrica, entro un triennio dalla promulgazione della presente legge possono essere ammesse al secondo anno di una scuola-convitto professionale per infermiere con dispensa da qualsiasi esame.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1253.

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57 (primo provvedimento).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1957, n. **1254**.

Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La prima e la seconda classe costituiscono il primo ciclo didattico della scuola elementare: la terza, la quarta e la quinta classe ne costituiscono il secondo ciclo didattico.

Art. 2.

Alla fine di ciascun ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono nella sessione estiva e in quella autunnale.

Il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in unico scrutinio.

L'insegnante non ammette l'alunno alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in casi eccezionali, su ciascuno dei quali fornisce al direttore didattico motivata relazione scritta.

L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

Art. 3.

Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere, al termine di ogni ciclo, gli esami di cui al primo comma dell'art. 2. Sono inoltre ammessi a sostenere esami di idoneità, in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda, quarta, quinta.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore con l'anno scolastico 1957-58.

Art. 5.

Limitatamente all'anno scolastico 1957-58 sono mantenuti in vigore gli esami anche alla fine della terza classe.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1957, n. **1255**.

Proroga della legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di validità, di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, convertito in legge 31 dicembre 1954, n. 1214, limitatamente alle somme già stanziate e non ancora erogate ai Comuni alluvionati, sono prorogati al 31 dicembre 1957.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede con le somme residue del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito in legge 22 dicembre 1954, n. 1213.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. **1256**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Carmignano (Firenze).

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1957 col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Carmignano (Firenze) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 109. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1957, n. **1257**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Morro d'Alba (Ancona), della Congregazione delle Ancelle del SS.mo Sacramento.

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Morro d'Alba (Ancona), della Congregazione delle Ancelle del SS.mo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 117. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1957, n. 1258.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, nel comune di Frassinelle Polesine (Rovigo).

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 15 agosto 1956, integrato con postilla di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente in data 17 maggio 1957 e 30 agosto 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, nel comune di Frassinelle Polesine (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 121. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1957, n. 1259.

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Istituto Romano di Scienze Sacre « Regina Mundi », con sede in Roma.

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pontificio Istituto Romano di Scienze Sacre « Regina Mundi », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 112. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1957, n. 1260.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Domenico, in Regalbuto (Enna).

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Domenico, in Regalbuto (Enna).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 114. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1261.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, con sede in Catania.

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, con sede in Catania, e viene autorizzata la medesima ad accettare la donazione disposta in suo favore da monsignore Scalia Giuseppe ed altri, consistente in un complesso di immobili situati in Catania.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 113. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Capraia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato di vetustà del rimorchiatore « Capraia » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa unità;

Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Capraia » viene radiato, a decorrere dal 31 luglio 1957, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1957
Registro n. 41 *Difesa-Marina, foglio n.* 69

(7192)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1957.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali » con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita, complementare di assicurazioni miste e combinate;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita, complementare di assicurazioni miste e combinate, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 21 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 30 dicembre 1957:

Mauro Mario, notaio residente in Angarano, frazione del comune di Bassano del Grappa, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto;

Piscitelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Narni, distretto notarile di Terni;

Cannizzaro Vincenzo, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Casteggio, distretto notarile di Pavia;

De Vito Rutilio, notaio residente nel comune di Contursi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Buccino, stesso distretto;

Seminatore Filippo, notaio residente nel comune di Marianopoli, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Santa Caterina Villarmosa, stesso distretto;

Sole Giuseppe Antonio, notaio residente nel comune di Sant'Arcangelo, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Taranto;

Cerasi Luigi, notaio residente nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Grumo Appula, stesso distretto;

de Maio Teodoro, notaio residente nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Vico del Gargano, stesso distretto.

(7237)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Ortanova (Foggia), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2108 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta LAVIANO Gennaro fu Pietro e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 1.600.856 (lire unmilioneottocentocinquantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 43, particella n. 9/c, subalterno c

Corrige

Foglio n. 43, particella n. 9/c, subalterno e

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Minervino (Bari) espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2112 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta LIMONGELLI Francesco fu Savino e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 321.041 (lire trecentoventunomilaquarantuno).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 57, particella n. 19, superficie Ha. 2.27.09

Corrige

Foglio n. 57, particella n. 19, superficie Ha. 0.27.09

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Nicandro Garganico (Foggia) espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1648 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta PICCIRELLA Giuseppina fu Alfonso e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 3.882.540 (lire tremilioniottocentottantaduemilacinquecentoquaranta).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio n. 13, particella n. 65, reddito dominicale L. 351,31
Foglio n. 3, particella n. 48, superficie Ha. 0.31.79
Foglio n. 23, particella n. 47, reddito dominicale L. 2.528,66
Foglio n. 40, particella n. 35, numero di mappa 35
Foglio n. 13, particella n. 50, reddito dominicale L. 670,33

Corrige

Foglio n. 13, particella n. 65, reddito dominicale L. 351,91
Foglio n. 3, particella n. 48, superficie Ha. 0.31.59
Foglio n. 23, particella n. 47, reddito dominicale L. 2.538,66
Foglio n. 40, particella n. 35, numero di mappa 55
Foglio n. 13, particella n. 50, reddito dominicale L. 670,23

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Cerignola (Foggia), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2170 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta VALENTINI-CECCHETTANI Rita fu Marco, maritata DE PAOLIS, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 18.022 (lire diciottomilaventidue).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Premessa, art. 1 ed allegato 1, intestazione ditta VALENTINI-CECCHETTONI Rita fu Marco, maritata DE PAOLIS

Corrige

Premessa, art. 1 ed allegato 1, intestazione ditta VALENTINI-CECCHETTANI Rita fu Marco, maritata DE PAOLIS

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156 relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Stigliano (Matera), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n 2176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 294 del 19 dicembre 1952, supplemento ordinario n 4) nei confronti della ditta VITALI Guglielmo di Gennaro e trasferiti all'Ente per lo sviluppo del l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L 1 295 604 (lire unmilioneduecentonovantacinquemilaseicento quattro)

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art 5, comma primo, della citata legge n. 156

Errata

Foglio n 64, particella n 37, reddito dominicale L 162,50

Corrige

Foglio n 64, particella n 37, reddito dominicale L 162 40

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6984)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco laziale

Con decreto Ministeriale 14 ottobre 1957, n 3778/1862, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1957 (registro n 24 Agricoltura, foglio n 165), è stato determinato in lire 14 638 728 (lire quattordicimilioniseicentotrentottomilasettecentoventotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 14 febbraio 1957, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 60 del 6 marzo 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Grosseto (Grosseto) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3518 (*Gazzetta Ufficiale* n 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n 4) al nome della ditta GUICCIARDINI CORSI SALVIATI Giulio fu Lodovico, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841 del complessivo valore nominale di L 14 635 000 (lire quattordicimilioniseicentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6 ultimo comma, della legge 15 marzo 1956 n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

(7040)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n 2896/800 in data 26 ottobre 1957 registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 1957 (registro n 24 Agricoltura, foglio n 238) è stata determinata in via definitiva in L 1 207 211 (lire unmilioneduecentosettemiladuecentoundici) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Pisticci (Matera), della superficie di ettari 11 97 63 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta PANETTA Michele di Francesco, PANETTA Giovanni e Francesco fu Michele, in virtù del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n 3740, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 2), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 50 016 (lire cinquantamilasedici)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 1 255 000 (lire unmilioneduecentocinquantacinque mila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 68 del 14 marzo 1957 e n 234 del 20 settembre 1957

(7002)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476 comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare

Circolare n A-46 del 12 dicembre 1957, concernente il regolamento di importazioni e di esportazioni di merci a dogana

(20)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n 10

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta 262 — Data 2 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione Mancini Angelo — Titoli del Debito pubblico al portatore 5 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3592 — Data 28 giugno 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione Cervini Alessandrina — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 489 — Data 17 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione Troffa Giovanni — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 134 — Data nel 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione Alfano Antonio — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta 87 — Data 17 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione Urso D'Angelo Anna fu Temistocle — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L 4273,80

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il direttore generale SCIPIONE

(7184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª pubblicazione)

Elenco n 8

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	234903	8 350 —	Negrinotti *Giovanni* fu Iro, minore sotto la patria potestà della madre Mortier Alice di Maurizio vedova Negrinotti	Negrinotti *Ivan* fu Iro, minore ecc, come contro
Red. 3,50% (1934)	133359	560 —	Campo *Agostino* fu Stefano, dom in Giaglione (Torino)	Campo *Giovanni Battista Augusto* fu Stefano ecc, come contro.
Id.	148150	140 —	Come sopra	Come sopra
Id.	158193	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	177897	210 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	304802	175 —	Come sopra	Come sopra
Id.	320076	175 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50% (1934)	133360	245 —	Rumiano Margherita fu Battista moglie di Campo *Agostino*, dom. in Giaglione (Torino).	Rumiano Margherita fu Battista moglie di Campo *Giovanni Battista Augusto*, dom. in Giaglione (Torino)
Id.	148151	140 —	Come sopra	Come sopra
Id.	158192	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	177898	210 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	304803	175 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	320077	175 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50% (1906)	794002	392 —	Come sopra	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	152570	1 250 —	Burlando Angela Lisa fu *Francesco* in Resasco, dom a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Nicolari Angiolina fu Pietro	Burlando Angela Lisa fu *Antonio Francesco* in Resasco, dom a Genova, con usufrutto come contro
P. R. 3,50% (1934)	156789	896 —	Aprile Maria Antonietta fu Pasquale moglie di *Vacchiani* Giovanni, dom in Napoli Vincolato per dote	Aprile Maria Antonietta fu Pasquale moglie di *Iacchiano* Giovanni, dom in Napoli Vincolato per dote
B. T. N. 5% (1962)	1489	2 500 —	Fusco *Anna Maria* di Giovanni moglie di Losasso Michele fu Antonio, dom in Foggia Vincolato per dote	Fusco *Maria Anna* di Giovanni ecc., come contro
Cons. 3,50% (1906)	596557	175 —	*Vigne* o *Vigna Stefano* di Giovanni Pietro minore sotto la patria potesta del padre dom a Villa Pellice (Torino), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vigne o Vigna Giovanni Pietro fu Pietro e Talmon Luigia fu Stefano	*Vigne Giovanni Stefano* di Giovanni Pietro, minore ecc, come contro, con usufrutto come contro
Id.	853103	500,50	*Ceglie* Laura fu Paolo, nubile, dom a Napoli	*Ceglia* Laura fu Paolo, nubile, dom a Napoli

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il direttore generale SCIPIONE

(7214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,80	624,83	624,90	624,85	624,82	624,81	624,90	624,80	624,82
$ Can	634,05	632 —	633 —	632,75	633 —	633,81	632,875	634 —	634 —	633 —
Fr Sv lib	145,78	145,77	145,78	145,79	145,75	145,80	145,80	145,80	145,79	145,80
Kr D.	90,75	90,83	90,83	90,85	90,80	90,78	90,85	90,70	90,78	90,80
Kr N.	87,70	87,80	87,80	87,80	88 —	87,74	87,80	87,70	87,75	87,75
Kr Sv.	120,98	121,03	121,03	121,04	121 —	120,98	121,02	121 —	120,99	121 —
Fol.	165,58	165,62	165,62	165,60	165,60	165,58	165,60	165,60	165,59	165,55
Fr B	12,53	12,545	12,5525	12,551	12,54	12,55	12,55125	12,50	12,54	12,55
Fr Fr	149,25	149,06	149,14	149,08	149 —	149,12	149,08	149,15	149,11	149,10
Fr. Sv acc.	143,20	143,27	143,18	143,25	143,30	143,26	143,28	143,20	143,25	143,30
L st	1753,40	1756,375	1756,625	1756,50	1756 —	1755,50	1756,375	1754 —	1755,25	1756,50
Dm. occ	149,25	149,27	149,29	149,27	149,20	149,28	149,28	149,20	149,28	149,30
Scell. Aust.	24,10	24,115	24,11	24,115	24,10	24,10	24,1275	24,10	24,11	24,11

Media dei titoli del 3 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,05
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	79,95
Id 5 % 1936	95,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	80 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98 —
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,80
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,80
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,70
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	92,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	632,812
1 Franco svizzero lib	145,795
1 Corona danese	90,85
1 Corona norvegese	87,80
1 Corona svedese	121,08
1 Fiorino olandese	165,60
1 Franco belga	12,551
100 Franchi francesi	149,08
1 Franco svizzero acc	143,265
1 Lira sterlina	1756,437
1 Marco germanico	149,275
1 Scellino austriaco	24,121

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div I - N. XIII/2 - 12837

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 giugno 1957, dalla signora Franetic (Franetich) Maria in Neri fu Giuseppe nata a Trieste il 30 giugno 1901 e qui residente in Strada di Guardiella 54, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Farnetti,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Franetic (Franetich) Maria in Neri e ridotto nella forma italiana di Farnetti.

Il sindaco del comune di Trieste e tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto dell'interessata

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott PENSIERO MACCIOTTA

(6808)

Div. I - N XIII/2 - 19878

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 agosto 1957, dal signor Sborovaz Enrico fu Antonio, nato a Villanova di Verteneglio (Pola) il 15 luglio 1928, residente a Trieste in via Capitelli, 26, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Borroni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Sborovaz Enrico è ridotto nella forma italiana di Borroni

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della congiunta del predetto, indicata nella situazione della famiglia e precisamente:

Giugovaz Maria, nata a Villanova di Verteneglio il 27 novembre 1928, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6818)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso alla Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) laurea in economia e commercio rilasciata da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889:

1) laurea rilasciata dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

2) laurea in scienze consolari;

3) laurea in giurisprudenza;

4) laurea in scienze matematiche;

5) laurea in scienze coloniali;

6) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara;

7) laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30.

L'indicato limite superiore di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

c) per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso le Organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della cate

goria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato I al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal mentovato limite massimo di età di 30 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati contemporaneamente, come civili;

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero, o il timbro a calendario del l'Archivio del personale, per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 30 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme stabilite dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati da rastrellamento mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici, autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142, in carta da bollo da L 100,

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, attestante la loro qualità,

o) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

p) i profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952 n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

q) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo ovvero coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica,

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto,

u) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *s*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra,

v) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

w) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo da cui risulti che al 18 giugno 1953 siano alle dipendenze del predetto Istituto,

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, dell'autorità militare competente

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti·

1 Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo

2 Estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i diciotto anni e non superato i limiti massimi stabiliti nel precedente art 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare

3 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente

4 Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal cancelliere da lui delegato Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale

6 Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sani-

tario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

7 Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico, deve, essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall ufficiale sanitario

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

8 Uno dei seguenti documenti militari,

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L 200, per gli ufficiali,

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L 200, per i sottufficiali o militari di truppa

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei sud detti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente,

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L 200, rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica),

b) certificato di esito di leva, in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina)

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo,

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri),

b) certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima),

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri,

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui ai precedenti punti 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700

Art 8

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7,

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all ultimo triennio,

2) titolo di studio,

3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita,

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art 9

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi, la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art 10

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare In tale caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione

Art 11

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1)

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età

Con decreto Ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200 se l'autenticazione è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente, salvo i casi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 7;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. A tale commissione, ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere a norma dell'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le predette disposizioni si osserveranno anche per lo svolgimento delle prove di esame.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1957

Il Ministro: Medici

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1957
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 17

Allegato 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima

1. Diritto costituzionale ed amministrativo.
2. Istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte seconda

Scienza delle finanze, economia politica, statistica metodologica.

Parte terza

Computisteria e ragioneria - contabilità di Stato.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali.
3. Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: Medici

Allegato 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (Prov. . . . . .) il (1) . . . . residente in . . . . (Prov. . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . di non avere riportato condanne penali (3) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . . (oppure di essere impiegato civile nel ruolo della carriera di concetto . . . . . con la qualifica di . . . . . è munito del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado . . . . di aver prestato servizio impiegatizio presso le Amministrazioni . . . . . con rapporti di pubblico impiego risolti a causa di . . . . per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: Per l'autenticità della firma del signor (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito per l'art. 2 del bando, indicare se:

coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E.;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7230)

PREFETTURA DI SONDRIO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 29547/3ª in data 28 novembre 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sondrio;
Attesa la necessità di sostituire in seno alla predetta Commissione il componente prof. dott. Pietro Stazzi, impossibilitato a partecipare alle sedute del concorso stesso;
Visto l'art. 47 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Pietro Stazzi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sondrio il prof. dott. Leinati Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Sondrio, addì 14 dicembre 1957

Il prefetto: ZECCHINO

(7207)

PREFETTURA DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 74402 in data 11 aprile 1957, con cui venne bandito pubblico concorso alle undici condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1956;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento degli undici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Poli dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale;
Dossena prof. dott. Gaetano, primario ostetrico degli Spedali civili di Brescia;
Falsetti prof. dott. Leopoldo, ostetrico, libero esercente;
Cominelli Cristina, ostetrica condotta.

Segretario:
Ghiurmino dott. Sebastiano, consigliere di seconda classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, esposto all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 18 dicembre 1957

Il prefetto: TEMPERINI

(7205)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1957, n. 10113, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Fusco avv. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;
Gilardino dott. Ernesto, primario ostetrico dell'Ospedale di Terni;
Madruzza dott. Giuseppe, specialista ostetrico e ginecologo;
Severini Antonietta, ostetrica condotta.

Segretario:
Innocenzi dott. Enrico.

La Commissione inizierà i suoi lavori, presso la prefettura di Terni non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Terni, addì 20 dicembre 1957

Il prefetto: SPECIALE

(7206)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.